

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Polizza R.E. "R.c. professionale agenti immobiliari 01.19"

Il presente documento è stato redatto in data 06/02/2026 ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2024 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 881.050.311 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 92.481.810.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 245,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per tutte le garanzie l'ampiezza dell'impegno di Vittoria è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

La garanzia RCT protegge dalla responsabilità civile dell'Assicurato iscritto ad apposito albo che deriva dall'esercizio della professione assicurata, inclusa la conduzione dello studio. La garanzia opera se l'Assicurato è iscritto all'albo istituito per legge, ove istituito. Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: Mancato rispetto termini o scadenze.

La garanzia RCO protegge dalla responsabilità civile dell'assicurato relativa a danni per gli infortuni sofferti da suoi lavoratori dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

La garanzia Tutela legale copre le spese dell'assistenza legale relativa a: procedimenti penali; opposizione a sanzioni amministrative. Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: Vertenze per controversie civili extracontrattuali; Vertenze per controversie civili per inadempimenti con i fornitori; Vertenze per controversie individuali di lavoro; Vertenze per controversie relative agli immobili ove si svolge l'attività; Vertenze contrattuali con i clienti.



Che cosa NON è assicurato?

Non sono considerati terzi: l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli e parenti od affini con lui conviventi; i prestatori di lavoro e persone correlate che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato; i dipendenti dell'Assicurato che subiscono un danno mentre svolgono l'attività lavorativa; le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o persone correlate esercitano il controllo o ricoprono la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore; rappresentanti legali, soci a responsabilità illimitata, amministratori e persone correlate se l'Assicurato è una persona giuridica.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni. La garanzia RC esclude i danni derivanti da: svolgimento di attività professionali precedentemente non regolamentate; condotta professionale contraria alla legge; responsabilità liberamente assunte dall'Assicurato; infedeltà o appropriazione indebita del dipendente; sanzioni, multe o ammende; rimborso del compenso; omissioni o ritardi con le assicurazioni; violazione dati; detenzione a qualsiasi titolo di oggetti di proprietà dell'Assicurato; interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; circolazione di veicoli, mezzi nautici o aerei; proprietà o conduzione di immobili e locali che costituiscono l'agenzia o uffici; malfunzionamento di software o apparecchiature informatiche; eventi nucleari; inquinamento; campi elettromagnetici; rappresentanza per l'esecuzione del contratto; responsabilità previste dall'art. 1762 c.c.; operazioni di multiproprietà; fidejussioni, garanzie mutui o finanziamenti; responsabilità dell'Assicurato costruttore o amministratore di Società di costruzione; mediazione non immobiliare; sanzioni ai clienti; mancato rispetto di termini o scadenze.

La garanzia RCO, inoltre, esclude i danni derivanti da malattia professionale.

La garanzia Tutela legale esclude i danni derivanti da: disastri ambientali e nucleari; eventi bellici; eventi sociopolitici; materia fiscale, tributaria e amministrativa; controversie relative a veicoli, mezzi nautici o aerei, beni immobili, proprietà intellettuale, rapporti tra soci e amministratori, operazioni straordinarie; vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

Franchigie. Tutte le garanzie prevedono una franchigia di €5.000 in caso di mancata comunicazione dei dati per la regolazione del premio entro 30 giorni dalla scadenza. Oltre il 30° giorno la franchigia è di €10.000. La garanzia opzionale Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie e la prestazione

di assistenza civile anche per fase giudiziale, prevedono una franchigia di €1.000. La garanzia RCO prevede una franchigia relativa del 6%. Scoperti. Tutte le garanzie prevedono uno scoperto indicato in polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività professionale di agente immobiliare.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto è pari al 23,27%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi presentare reclamo scritto a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano o compilare il modulo presente all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/ . Il Servizio Reclami risponde entro 45 giorni, che possono diventare 60 se serve più tempo per gli accertamenti.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta è arrivata in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	È obbligatorio interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2023, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per determinare il danno, tu e Vittoria potete scegliere un perito ciascuno. Se c'è disaccordo tra i due periti, questi nominano un terzo perito. Tu paghi le spese del tuo perito; quelle del terzo perito sono divise a metà tra te e Vittoria. In ogni caso puoi sempre rivolgerti all'Autorità Giudiziaria. Non è previsto l'Arbitrato.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non sono previste detrazioni o deduzioni ai fini fiscali.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/diritto-alloblio-oncologico/</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA RISERVATA POTRAI: MONITORARE LA POLIZZA; GESTIRE I PAGAMENTI E I RINNOVI; PAGARE ON LINE; MODIFICARE E SOSPENDERE LA POLIZZA; INVIARE DOCUMENTI; SCARICARE MODULI; CHIEDERE ASSISTENZA; MONITORARE PREMI E PRATICHE SINISTRI.

DAR312-EDZ-0620